



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 Maggio 2012

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**  
**IV<sup>a</sup> SEZIONE**  
**Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

**1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO**

avverso il proscioglimento del sig. Sebastiano Faraci dalla violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 30, commi 2 e 4, Statuto Federale, seguito proprio deferimento – nota n. 5080/103pf11-12/GT/dl - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012)

**2. Ricorso FINPLANET FIUMICINO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Francesco Moliterno seguito gara Finplanet Fiumicino Calcio A5/Luparense Calcio a 5 del 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** al reclamo, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

**3. Ricorso A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO INAMMISSIBILE**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €300,00 alla reclamante;
  - inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.9.2012 al Sig. Di Benedetto Sergio, dirigente della Società;
  - squalifica fin al 31.5.2012 al calciatore Pezzi Antonio,
- inflitte seguito gara del Campionato Regionale Allievi, Virtus Pratola Calcio/ Pineto Calcio dell'1.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012)

**4. Ricorso IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. INAMMISSIBILE**  
tendente ad ottenere l'annullamento del Com.  
Uff. n. 81 del 16.5.2012 della Divisione Calcio  
Femminile, nella parte riferita ai limiti di  
partecipazione dei calciatori alle gare

**5. Ricorso A.S.D. LORETO APRUTINO RESPINTO**  
**CALCIO A5**  
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate  
effettive di gara inflitta al calciatore Capuozzo  
Antonio seguito gara di play off Cagliari Calcio  
a5/Loreto Aprutino del 12.5.2012 (Delibera del  
Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a  
Cinque – Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012)